



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n° 83 del 10/12/2018

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciotto** addì **dieci** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1 GALLETTI CLAUDIO | Sindaco |
| 2 ROSSI ALICE | Assessore |
| 3 CONSOLI STEFANO | Assessore |

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	

TOTALE

3	0
----------	----------

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Luigi Frallicciardi

Claudio Galletti nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente oggetto "**IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.**" presentata dal Responsabile Ufficio Ragioneria FRANCHETTI SIMONA;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto: "**IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.**" nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, facendo proprie le motivazioni della medesima proposta.
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Ufficio Ragioneria •

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Rif. n° PRDG 80 – 2018

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e in particolare l'articolo 4, comma 1, che introduce l'imposta di soggiorno;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e in particolare l'articolo 4, comma 1, che disciplina l'imposta di soggiorno prevedendo che "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

VISTA l'iscrizione del Comune di Castiglione d'Orcia nell'elenco regionale delle località turistiche e città d'arte con decreto Regione Toscana n. 2290 del 30/05/2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 18/12/2017, avente per oggetto "Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno";

ATTESO che il regolamento demanda alla Giunta Comunale l'individuazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno;

VISTA la Legge n. 208/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), il cui art.1 – comma 26 testualmente prevede:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ";

VISTO il comma 42, lettera a) della Legge di bilancio 2017 che ripropone per l'anno 2017 il blocco della pressione fiscale locale già previsto dalla legge di stabilità 2016 (comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015);

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

ATTESO che l'art. 4, comma 7 del predetto Decreto Legge n. 50/2017, come convertito con correzioni in legge 96/2017, prevede quanto segue:

".....A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.....";

VISTO il combinato disposto:

- dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 267/2000 che cita: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:omissis ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 "Competenze delle Giunte" che al comma 2, cita: "La giunta compie tutti gli atti ... omissis ... che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;..... omissis....";

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446, così come modificato del D.Lgs 23 Marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articoli 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. omissis";

VISTO l'art.1, comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 12/12/2017, avente per oggetto "Imposta di Soggiorno anno 2018 - determinazioni in merito alle tariffe e previsione gettito";

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione di procedere alla conferma, per l'anno 2019, delle tariffe dell'imposta di soggiorno, approvate con la deliberazione di cui sopra;

RITENUTO pertanto di fissare le seguenti tariffe:

- Euro 1,00 per persona e per pernottamento per strutture alberghiere e per tutte le altre strutture ricettive diverse da quelle alberghiere, ai sensi del art. 2 comma 3 del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno.

ATTESO che il medesimo articolo del Decreto Legge n. 50/2017, al comma 5-ter prevede:

“...5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.....”;

VISTA la necessità di stimare il gettito dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019 per un importo pari ad € 56.000,00, sulla base delle presenze turistiche rilevate negli anni;

VISTO il D.Lgs. 23/2011;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss mm e ii;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. ii;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere reso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono richiamate ed approvate con il presente dispositivo

- **di confermare**, per l'anno 2019, le tariffe dell'anno 2018 così come disciplinate nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 91 del 18/12/2017 e nella deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 12/12/2017;
- di prevedere la stima del gettito dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019 pari ad € 56.000,00;
- di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n. 267/2000.
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta di Soggiorno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Castiglione d'Orcia, lì 05/12/2018

La Responsabile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luigi Frallicciardi

IL SINDACO

Claudio Galletti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.